



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 30/12/2013

**OGGETTO:** Zona franca al consumo, determinazioni - (ai sensi del d.lgs. n. 75 del 1998 e dell'art. 12 dello statuto della Sardegna).

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 11.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		TUVERI ROMINA	X	
MAMUSA SIMONETTA	X		MATTA ALDO		X
FRAU ROBERTO	X		MURGIA MAURO		X
PISANU CINZIA	X		SIDA LUIGI	X	
CARA NICOLA		X	CRUCCU MARIA CRISTINA		X
FRONGIA FIORELLA	X		TRANQUILLI SIMONE	X	
SANNA RICCARDO	X		LISCI CLAUDIO SIMONE		X
PORCU OSVALDO	X		OLIVA ELISABETTA		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 11

Assenti n. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Pishedda Dott.ssa Anna Maria.

## **Illustra l'argomento il vice Sindaco - Sanna Riccardo**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE** con deliberazione C.C. n. 12 del 19.02.2013, veniva approvata la bozza di mozione sull'attuazione della zona franca a Pabillonis dando, nel contempo, mandato al Sindaco e all'organo esecutivo per l'avvio di tutte le possibili azioni politiche e amministrative tese all'Istituzione della zona franca e conseguente applicazione dei diritti speciali sui generi riservati alla popolazione residente, senza il pagamento di dazi doganali, Iva ed accise.

**PRESUPPOSTO CHE** tutto il territorio della Sardegna ricade nella configurazione giuridica della extra doganalità attribuita sia ai punti franchi sia alle zone franche Italiane così come individuate dalle disposizioni normative seguenti: - Legge Doganale n. 1424/1940 art.1); Dpr 43/1973 (art. 2) T.U. Doganale; D.lgs. n. 75/98, che ha dato attuazione all'art. 12 della Legge costituzionale n. 3/1948; Legge 1 novembre 1973, n. 762 nel combinato disposto con l'art. 1 della Legge 1 dicembre 1948 n. 1438, dell'art. 2 comma 1, n. 2 della Legge 23 gennaio 1968 n. 29 e dell'art. 2 del Dpr n. 43/1973, e dell'art. 20 bis Legge n. 28/1965 – ove previsto che l'istituzione, nei Comuni ricadenti in zone franche e, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, di un diritto speciale comunale sui generi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione dalle corrispondenti sovrimposte di confine quali: benzina, petrolio, gasolio e residui lubrificanti; caffè, surrogati del caffè, zucchero, birra;

**RILEVATA** la necessità di integrare la deliberazione suindicata in applicazione della legge 762/1973, per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.Lgs 75/1998, come precisato dalle delibere regionali di seguito indicate, con la dichiarazione di *“prevedere la zona franca integrale della Sardegna e delle sue isole minori e perciò, estendere a tutto il territorio regionale anche i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla legge n.1438/1949 e dalla legge 762/1973, relativi a tutte le zone franche”*;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- Delibera Regionale n. 8/2 del 7 febbraio 2013, che demandava al Presidente della Giunta Regionale il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione Europea e alle Autorità doganali coinvolte della richiesta di attivazione del Regime Doganale di Zona Franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori;
- Delibera Regionale n. 9/2 del 12 febbraio 2013, con la quale si dava atto che circa 240 Consigli comunali della Sardegna hanno deliberato favorevolmente in ordine all'attivazione della zona franca integrale in regime extradoganale e contestualmente, nei medesimi atti deliberativi veniva dato mandato al Presidente della Giunta Regionale di comunicare alle Autorità Europee e a quelle Doganali Nazionali e Regionali la volontà popolare di rendere immediatamente operative nel territorio regionale le prerogative già individuate nel regolamento CE n. 2913/92, e nel relativo regolamento di attuazione n.2454/1993, entrambe richiamate nel D.Lgs. n.75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell'art.3 del regolamento n.450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti indicando la Regione Autonoma della Sardegna quale territorio extra doganale dell'Italia, entrambe regolarmente pubblicate sul sito istituzionale.
- Deliberazione Regionale n. 23/1 del 24 giugno 2013, rubricata *“Confronto con lo Stato ai sensi dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 per l'attivazione della zona franca integrale”*;

– Delibera Regionale del 26 settembre 2013 n.29/30 rubricata “Attivazione della zona franca integrale ed adempimenti conseguenti alla attuazione del D.Lgs. n. 75/1998” che, da ultimo, ed in attuazione della legge regionale n.20/2013 art.1, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una unica perimetrazione dell’intero territorio regionale coincidente con i confini naturali dell’isola e delle sue isole minori circostanti.

**VERIFICATE** le seguenti documentazioni:

- prot. 909 del 08.02.2013, di attivazione della zona franca nel territorio sardo resa al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministro dello Sviluppo economico che prevede l’operatività, entro il termine perentorio del 24 giugno 2013, del regime zona franca e di quello extradoganale;
- prot. 972/2013, ad oggetto - attivazione della zona franca nella regione Sardegna - ai sensi dell’art. 1 della Costituzione Italiana relativa alla trasmissione a tutte le autorità dell’Unione Europea competenti ed a quelle doganali della Repubblica Italiana della volontà popolare espressa dalla maggioranza delle amministrazioni comunali concernente l’attivazione immediata del regime di zona franca e di extraterritorialità;
- Comunicazione resa il 12.03.2013 taxud.a2. (2013) 361489, dalla Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità Doganale con la quale la Commissione medesima si rimette interamente alle decisioni dello stato membro in merito all’introduzione di una zona franca in Sardegna.

**VISTI** altresì:

- L.R. 7 maggio 1953 n. 22, (art. 2) ove previsto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima e, su proposta dell’Assessore competente di concerto con l’assessore alle Finanze, siano favorite, anche con provvidenze economiche le iniziative che si propongano l’Istituzione di “Punti Franchi”, di Magazzini (franchi) generali e simili;
- L. Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione;
- D. Lgs 234/2001, “norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 59/97”, che conferisce alla Regione e agli Enti Locali della Sardegna le funzioni e i compiti che l’art. 3 della legge 142/1990, l’art. 20 della legge 50/1957, e l’art. 10 del D.Lgs 112/1998, conferiscono alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali;
- L’ art. 93 della legge 342/2000, che disciplina i poteri delle regioni Autonome a Statuto Speciale, sulla variazione delle aliquote delle loro imposte;
- L. 131/2003, che statuisce, per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che tutti i trattati internazionali sono costitutivi d’obblighi che limitano la potestà legislativa degli Stati;
- L. 296/2006, art. 1 commi da 834 a 837, che nell’apportare modifiche all’art. 8 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n.3/1948, individua le aliquote sulle entrate fiscali spettanti alla regione Sardegna, ovvero, al comma 835 che richiama l’art. 38 del regolamento di attuazione dello Statuto, approvato con DPR 250/1949, vengono attribuiti alla Regione oltre ai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale la devoluzione di euro 25 milioni annuali fino all’anno 2026 quali ulteriori quote di compartecipazione all’imposta;
- L’art. 7 della legge 42/2009, che detta principi e criteri direttivi relativamente ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito;
- D.Lgs 68/2011, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale per effetto del D.Lgs 234/2001, la potestà di aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale

regionale IRPEF, nonché di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle, concedendo la possibilità di disporre deduzioni dalla base imponibile;

– L’art. 1 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, che al co. 2° prevede “rimane ferma la facoltà per le Regioni e gli Enti Locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure Amministrative semplificate per l’applicazione dei propri tributi”;

– L.R. 25 luglio 2008, n.10 art.1 lett. d) che, specificamente, rimette alla Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore Regionale all’industria, la competenza di promuovere l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l’istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l’istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l’istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all’articolo 3;

– Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva n. 2008/8/CE e dalla Direttiva 2008/117/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore

aggiunto e sui prodotti soggetti ad accise, – L.R. 2 agosto 2013 n.20, rubricata: “Norme urgenti per l’attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna”.

**ATTESO** che, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 20/ 2013, in data 10/09/2013 -, questo Ente ha trasmesso alla Presidenza della Regione Sardegna l’istanza d’inserimento immediato dell’area PIP ricadente in territorio comunale nella deliberazione della Giunta Regionale contenente la proposta di modifica del DPCM 7 giugno 2001, tenendo presente la dislocazione geografica di Pabillonis, posto sulla principale arteria di comunicazione stradale la S.S.131, dotato di area industriale, regolarmente perimetrata, è funzionalmente collegata o collegabile al porto di Oristano.

**CONSIDERATO** che:

– l’art. 6 della Direttiva 2006/112/CE prevede l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e della stessa direttiva per il territorio extra-doganale di Livigno, Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano;

– l’esclusione da dazi doganali iva ed accise riservata al territorio extra-doganale di Livigno compete normativamente anche al territorio della Regione Valle d’Aosta, nonché al territorio dove insiste la Provincia di Gorizia, territori tutti tra loro assimilati ai punti franchi e alle zone franche dall’art. 2 del T.U. doganale Italiano, approvato con D.P.R. 43/73, nell’unico concetto giuridico della extraterritorialità.

**VALUTATO CHE:**

- tale termine nel significato giuridico del diritto Internazionale significa “*territorio esente dai comuni poteri giuridici dello Stato nel cui territorio si trova*” appare evidente che il riferimento lessicale al solo territorio di Livigno e Campione d’Italia di cui all’art. 7 del D.P.R 633/72, all’art. 1 del D.Lgs 504/95 e all’art. 1 del D.Lgs 18/2010;

debba essere inteso come logicamente applicabile, in virtù dell’art. 3 della Costituzione italiana, a tutte le realtà giuridiche analoghe, ovvero a tutte le aree geografiche italiane in cui sono istituite zone franche e per tutta la durata del regime di zona franca, come previsto dall’art. 1 della legge 762/1973.

- Tale interpretazione viene confermata dal fatto che la definizione giuridica di zona franca contenuta all’art.1 Comma. 2° della Direttiva 69/75/CEE del 4 marzo 1979, viene affermata dal Regolamento CEE n. 2504/1988 del Consiglio, nel Regolamento CEE n. 2562/1990 della Commissione del 30 luglio 1990;

- Inoltre, la citata definizione giuridica viene recepita agli artt. 166 e 167 del Codice Doganale Comunitario approvato con Regolamento CEE 2913/1992 ove si prevede rispettivamente che:
  - “le zone franche sono parti del territorio doganale della Comunità Europea situate in tale territorio, ma separate dal resto di esso, considerate come territorio extra-doganale, territorio compreso tra la linea doganale ed il confine politico dello Stato, e che le merci collocate in tale territorio circolano in sospensione dai Diritti Doganali, Iva e Accise (cfr. art. 166)”;
  - “gli Stati Membri della Comunità Europea possono destinare alcune parti del loro territorio doganale della comunità a zona franca (cfr. art. 167)”.

**CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 75/1998, con il quale la Sardegna viene individuata come zona franca è stato emanato ai sensi del predetto Codice doganale Comunitario e prevede un regime astrattamente estensibile a tutta l’isola, ne consegue che anche al territorio della Sardegna (al pari del Comune di Livigno, della Regione Valle D’Aosta e del territorio della Provincia di Gorizia e di tutte le altre zone franche italiane) debbano venire riservate le medesime compensazioni fiscali quali istituti giuridici riservati a tutte le Zone Franche dell’Italia, compensazioni fiscali utilizzate come strumento necessario alla crescita economica e demografica della popolazione residente in un territorio classificato come “svantaggiato” in quanto gravato da sovra costi del trasporto, essendo l’isola di fatto ultra periferica e dove la disoccupazione ed il tenore di vita sono anormalmente più bassi rispetto al resto del paese;
- alle popolazioni residenti nei territori con le suddette caratteristiche negative, il legislatore italiano ha riservato da tempo immemorabile un regime fiscale speciale al consumo, individuato in Italia dalla legge 623/1949 per il territorio della Regione Valle D’Aosta e della Legge 1438/1949 e i relativi diritti di prelievo sui generi di consumo, riservati ai Comuni dalla legge 762/1973;
- su tali presupposti può affermarsi che detto regime fiscale e doganale può essere esteso ovviamente anche a tutti i Comuni della Sardegna, ai sensi dell’art. 20 bis del D.L. 1351/1964, convertito nella legge 28/1965, dove si prevede che lo stesso regime fiscale, compresi i diritti di prelievo, possa venire esteso a tutti i territori italiani aventi le stesse problematiche e, pertanto, ricadenti nella tutela riservata dall’art.87 ex 92 del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957, e ratificato dalla legge 1203 del 14 ottobre 1957;
- nel citato trattato, istitutivo della Comunità Economica Europea, si prevede che “non debbono venire considerati aiuti di Stato” e, pertanto, sono compatibili con il Mercato Comune Europeo, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate Regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione” (legge 1203/57 art. 92).

**VISTA** la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, sulla esenzione dalla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità dei territori individuati nella tabella II richiamata all’art. 18 che di fatto individua il territorio della Valle D’Aosta come prototipo di “zona franca italiana” per l’esenzione della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

**APPURATO** che ai territori extra doganali e alle zone franche integrali compete il regime fiscale al consumo previsto dalla legge 762/1973 e i relativi diritti di prelievo, come è stato di recente confermato dai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10 luglio 2012 (G.U. 183 del 7.08.2012);
- Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. 303 del 12.12.2012);

**DATO ATTO** che nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2012, (G.U. 303 del 12.12.2012) vengono dettagliatamente indicate le attuali aliquote da applicare, ai diritti speciali di competenza comunale, sui prezzi dei beni assoggettati a diritto speciale dalla legge 762/1973;

**RILEVATO** che tali aliquote possono estendersi a tutto il territorio della Regione come previsto dall'art.1 della legge "per tutta la durata del regime di zona franca";

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi.

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**LA PREMESSA** che precede s'intende integralmente richiamata e conseguentemente:

**1.** CHE in applicazione della legge 762/1973, per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.L.gs 75/1998, sono estesi a tutto il territorio regionale, e dunque anche a Pabillonis, i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla legge 1438/1949 e dalla legge 762/1973.

**2.** DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai seguenti organi:

- Commissione Europea
- Presidenza del Consiglio Regionale
- Assessorato Regionale alla Programmazione
- Provincia del Medio Campidano
- Provincia di Cagliari
- Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari
- Sindaci dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano

**I Consiglieri dopo la votazione propongono i seguenti quesiti:**

- **Tranquilli chiede se vi sono altri atti in Comune relativi alla trivellazione.**
- **Sida segnala che nella zona "Su Rieddu" c'è un cartello per terra**
- **Infine il Consigliere Tranquilli presenta una mozione e chiede che la petizione venga discussa nella prossima seduta consiliare.**

**La proposta viene posta ai voti, con il seguente esito: favorevoli 02 (Tranquilli e Sida), contrari 04 (Piras, Porcu, Garau, Pisanu), astenuti 05 (Sanna, Mamusa, Tuveri, Frau, Frongia)**

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 23/12/2013

IL RESPONSABILE  
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 23/12/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/02/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **10/01/2014** al **24/01/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il 10/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA